

COPIA



COMUNE DI CALLIANO

Provincia di Trento

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 1

OGGETTO: Approvazione piano esecutivo di gestione (PEG) per il triennio 2026-2028.

L'anno **duemilaventisei** addì **14** del mese di **gennaio** ad ore 18:50, nella sala riunioni a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, è stata convocata la Giunta comunale.

Relazione di pubblicazione

Il presente verbale è pubblicato all'Albo Comunale il

Presenti i Signori:

- | | |
|------------------------|-----------------|
| 1. CONCI Lorenzo | Sindaco |
| 2. ROMANI Mattia | (*) Vicesindaco |
| 3. VOTTA Antonio | Assessore |
| 4. MITTEMPERGHER Licia | Assessore |
| 5. MINEO Maria Pia | Assessore |

Assenti
giust. ing.

* collegato in videoconferenza

19/01/2026

ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott.ssa Federica Bortolin

Assiste e verbalizza
il Segretario Comunale
dott.ssa Federica Bortolin

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, Conci Lorenzo nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Oggetto: Approvazione piano esecutivo di gestione (PEG) per il triennio 2026-2028.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso e ricordato che:

- la L.P. 9 dicembre 2015, n. 18, in attuazione dell'art. 79 dello Statuto speciale di autonomia, ai fini di coordinare l'ordinamento contabile dei comuni con l'ordinamento finanziario provinciale, ha disciplinato i principi in materia di programmazione, gestione e rendicontazione finanziaria degli enti locali;
- l'art. 49 della L.P. 18/2015 ha stabilito l'applicazione agli enti locali della Provincia autonoma di Trento e ai loro enti strumentali delle disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;
- la suddetta legge provinciale ha inoltre precisato gli articoli del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che trovano applicazione agli enti locali della Provincia autonoma di Trento, mentre il comma 1 dell'art. 54 ha statuito che *"in relazione alla disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 267 del 2000 non richiamata da questa legge continuano ad applicarsi le corrispondenti norme dell'ordinamento regionale o provinciale"*;

rilevato in particolare che l'art. 169 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che detta la disciplina in materia di piano esecutivo di gestione, trova applicazione anche agli enti locali della Provincia autonoma di Trento, in virtù di quanto disposto dall'art. 51 della L.P. 18/2015;

evidenziato che il vigente dettato normativo prevede quanto segue:

"1. La giunta delibera il piano esecutivo di gestione (PEG) entro venti giorni dall'approvazione del bilancio di previsione, in termini di competenza. Con riferimento al primo esercizio il PEG è redatto anche in termini di cassa. Il PEG è riferito ai medesimi esercizi considerati nel bilancio, individua gli obiettivi della gestione ed affida gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi.

2. Nel PEG le entrate sono articolate in titoli, tipologie, categorie, capitoli, ed eventualmente in articoli, secondo il rispettivo oggetto. Le spese sono articolate in missioni, programmi, titoli, macroaggregati, capitoli ed eventualmente in articoli. I capitoli costituiscono le unità elementari ai fini della gestione e della rendicontazione, e sono raccordati al quarto livello del piano dei conti finanziario di cui all'articolo 157.

3. L'applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo è facoltativa per gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, fermo restando l'obbligo di rilevare unitariamente i fatti gestionali secondo la struttura del piano dei conti di cui all'art. 157, comma 1-bis.

3-bis. Il PEG è deliberato in coerenza con il bilancio di previsione e con il documento unico di programmazione. Al PEG è allegato il prospetto concernente la ripartizione delle tipologie in categorie e dei programmi in macroaggregati, secondo lo schema di cui all'allegato n. 8 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni";

ricordato che con deliberazione del Consiglio comunale n. 31 di data 29.12.2025, immediatamente eseguibile, è stata approvata la Nota di aggiornamento al Documento Unico Programmazione semplificato 2026-2028, il bilancio di previsione 2026-2028 ed i relativi allegati;

richiamato l'articolo 11 del vigente regolamento di comunale di contabilità, approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 18 di data 29.08.2024, e fatto riferimento in particolare al comma 6, che stabilisce *"Il Piano esecutivo di gestione è approvato dalla giunta comunale entro venti giorni dall'approvazione del bilancio. Qualora il bilancio risulti approvato, ma il sistema di obiettivi ed attività debba ancora essere completato, è possibile provvedere all'approvazione del PEG*

contenente unicamente le risorse finanziarie e le risorse umane per ciascun centro di responsabilità, rimandando l'approvazione del PEG contenente obiettivi ed attività, da effettuarsi entro trenta giorni dall'approvazione del PEG provvisorio;

ricordato altresì che, ad oggi, il quadro normativo sopraccitato è arricchito e completato dal combinato disposto di quanto previsto dall'art. 4 della L.R. 7/2021, dalla L.R. 7/2022, dal D.L. 80/2021 e dal D.M. 30.06.2022 n. 132 che ha introdotto nell'ordinamento regionale il Piano integrato di attività e organizzazione (in sigla PIAO);

rilevato che per effetto dell'art. 6 del D.L. 09 giugno 2021, n. 80 il piano esecutivo di gestione, pur rimanendo atto obbligatorio, viene svuotato degli obiettivi gestionali, in linea con quanto stabilito dall'art. 1, comma 4, del D.P.R. 24 giugno 2022 n. 81, il quale individua i contenuti del Piano integrato di attività e organizzazione, sopprimendo il terzo periodo dell'art. 169 comma 3 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che recitava: *"Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 108, comma 1, del presente testo unico e il piano della performance di cui all'art. 10 del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel piano esecutivo di gestione"*;

preso atto che il principio contabile applicato concernente la programmazione di cui all'Allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011 definisce il PEG come il documento che permette di declinare in maggior dettaglio la programmazione operativa contenuta nell'apposita sezione del documento unico di programmazione (DUP) ed assicura un collegamento con:

- la struttura organizzativa dell'ente, tramite l'individuazione dei responsabili della realizzazione degli obiettivi di gestione;
- gli obiettivi di gestione, attraverso la definizione degli stessi;
- le entrate e le uscite del bilancio attraverso l'articolazione delle stesse al quarto livello del piano finanziario;

rilevato che, come previsto dal principio contabile applicato concernente la programmazione di cui all'Allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, nel PEG gli "obiettivi di gestione" costituiscono obiettivi generali di primo livello verso i quali indirizzare le attività e coordinare le risorse nella gestione dei processi di erogazione di un determinato servizio, mentre gli obiettivi specifici, di secondo livello, funzionali al conseguimento degli obiettivi della gestione, dovranno essere individuati nel piano dettagliato degli obiettivi e nel piano della performance, i quali confluiscono nella sezione del PIAO dedicata a valore pubblico, performance e anticorruzione;

ritenuto pertanto, in applicazione del quadro normativo testé citato, di approvare il piano esecutivo di gestione 2026-2028, affidando a ciascun servizio/ufficio, come individuato dalla struttura organizzativa dell'ente e tenuto conto delle competenze e delle risorse umane e strumentali disponibili, le risorse finanziarie individuate per ciascun anno del triennio, demandando a proprio successivo provvedimento la definizione degli obiettivi assegnati;

rilevato che:

- sulla base delle risorse assegnate con il piano esecutivo di gestione compete a ciascun responsabile l'adozione e l'attuazione dei provvedimenti di gestione connessi alle fasi dell'entrata e della spesa strumentali al raggiungimento degli obiettivi assegnati;
- i responsabili dei singoli servizi/uffici rispondono del risultato della loro attività sotto il profilo dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità e inoltre rispondono delle procedure di reperimento e acquisizione dei fattori produttivi, salvo che quest'ultima responsabilità sia assegnata ad altro servizio/ufficio;

preso atto che il contenuto del P.E.G. finanziario risulta coerente con la Nota di aggiornamento di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione e con il bilancio di previsione 2026-2028;

considerato che nel caso in cui il PEG non preveda, per alcune dotazioni finanziarie, le direttive che autorizzano l'esercizio dei poteri di gestione del responsabile dei servizio/ufficio di merito, la giunta adotterà successivamente i relativi atti di indirizzo;

richiamato inoltre l'art. 25 del vigente regolamento comunale di contabilità, il quale disciplina l'effettuazione delle spese in economia, o "a calcolo", quali spese correnti di carattere variabile e ricorrente, necessarie per l'ordinario funzionamento di servizi e uffici, che vengono ordinate con l'emissione di buoni d'ordine senza la necessità di preventivi provvedimenti di impegno di spesa e sono individuate nel piano esecutivo di gestione, nel quale sono stabilite anche le procedure, le regole e i limiti per l'effettuazione delle spese;

ritenuto ricorrere i presupposti di urgenza di cui all'articolo 183, quarto comma, del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige, al fine di poter dare corso alla integrale gestione amministrativa e finanziaria dell'Ente;

visti i pareri favorevoli espressi dal Segretario comunale in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e dal Responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi degli articoli 185 e 187 del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige;

visto il nuovo regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 18 di data 29.08.2024;

vista la L.P. 9 dicembre 2015, n. 18 e il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.;

visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.;

visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2 e s.m.;

visto lo Statuto comunale;

Con voti favorevoli ed unanimi espressi per alzata di mano

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, il piano esecutivo di gestione (in sigla PEG) per il triennio 2026-2028, come rappresentato dal documento allegato A) alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che i dipendenti cui è stata attribuita la responsabilità adottano ogni atto gestionale relativo ai compiti affidati nei limiti delle assegnazioni di risorse finanziarie assegnate e che le risorse assegnate sono composte dello stanziamento di competenza dei singoli capitoli di riferimento;
3. di approvare le assegnazioni di fondi destinati alle spese in economia, o "a calcolo", di cui all'articolo 22 del regolamento comunale di contabilità, come dal prospetto allegato B) alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;
4. di stabilire le procedure che i servizi dovranno applicare per l'effettuazione delle spese in economia, come segue:
 - l'ordinazione deve essere effettuata mediante buoni d'ordine sottoscritti dal servizio di merito;
 - l'ufficio che effettua l'ordinazione dovrà trasmettere il buono d'ordine al fornitore o prestatore, il quale dovrà inserire nella fattura elettronica il riferimento costituito dall'indicazione del numero e della data del buono d'ordine (campi "ordine n." o "contratto n." e "data ordine" o "data contratto" della fattura elettronica PA);
 - il buono d'ordine è presupposto indispensabile per l'ordinazione della merce o del servizio: pertanto non sono ammissibili buoni d'ordine emessi ex post, cioè a fornitura avvenuta o a servizio effettuato, fatta eccezione per gli acquisti di minuterie;
 - per l'emissione del buono d'ordine ciascun servizio dovrà acquisire il codice CIG; il codice dovrà essere indicato nel buono d'ordine, al quale dovrà essere allegato il modulo per la comunicazione degli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale dedicato e

delle persone delegate ad operare sullo stesso, qualora richiesto ai sensi della L. 13.8.2010, n. 136 e s.m.;

- entro cinque giorni dall'emissione, il buono d'ordine, che costituisce contratto stipulato nelle forme del commercio, dovrà essere trasmesso in copia al servizio finanziario;
 - i documenti accompagnatori della merce (documenti di trasporto), dovranno essere conservati dal servizio che ha ordinato la spesa e uniti alla fattura al momento dell'apposizione del visto per la regolarità della fornitura o della prestazione;
 - il servizio non può effettuare spese in misura eccedente il fondo assegnato; a tale riguardo si rimarca la necessità di compilare sempre il castelletto del buono d'ordine, in cui vanno indicate "disponibilità iniziale", "ammontare ordine", ecc. Qualora il servizio avesse esaurito o stesse per esaurire la disponibilità e ritenesse di dover effettuare ulteriori spese prima della fine dell'esercizio, dovrà richiedere al servizio finanziario l'integrazione del fondo;
 - il servizio finanziario - compatibilmente con le disponibilità di bilancio - predisporrà gli atti amministrativi necessari;
5. di dare atto che le dotazioni finanziarie assegnate sono conformi a quanto previsto nelle singole voci del bilancio di previsione, nei documenti contabili allegati e nella nota di aggiornamento al D.U.P 2026-2028 approvati dal Consiglio comunale con deliberazione n. 31 del 29.12.2025, esecutiva;
 6. di specificare che saranno determinati con successivo provvedimento, segnatamente con il Piano integrato di attività ed organizzazione (PIAO) la definizione degli obiettivi specifici assegnati ai responsabili dei servizi/uffici;
 7. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, con votazione distinta ed unanime resa per alzata di mano, ai sensi dell'art. 183 comma 4 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto-Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e ss. mm. e ii.;
 8. di comunicare, contestualmente alla pubblicazione all'Albo telematico, copia della presente deliberazione al capogruppo consiliare ai sensi dell'art. 183, comma 2, del Codice degli enti locali della Regione Trentino-Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2 e ss.mm. e ii.;
 9. di dare atto, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23 che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - opposizione, durante il periodo di pubblicazione, da parte di ogni cittadino, ai sensi dell'art. 183, comma 5, del Codice degli Enti locali della Regione Trentino Alto-Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2;
 - ricorso al Tribunale di Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi degli artt. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

Il Sindaco
F.to Lorenzo Conci

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott.ssa Federica Bortolin

IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ'

Deliberazione dichiarata per l'urgenza immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, comma 4, del Codice degli enti locali della Regione Trentino-Alto Adige approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;

Addì, 19/01/2026

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott.ssa Federica Bortolin

Copia conforme all'originale.

Addì, 19/01/2026

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Federica Bortolin